



Contributo scolastico: obblighi, trasparenza, buone pratiche e opportunità

di Cinzia Olivieri

Vecchie storie e costanti problemi

Questo articolo è scritto per i genitori che contribuiscono e per le scuole che richiedono contributi, perché si organizzino affinché, con modalità uniformi, il contributo costituisca non più motivo di contrasto ma un'opportunità di condivisione.

Il contributo scolastico non è un prodotto 'mediatico' dei tagli di bilancio, dei rotoli di carta igienica mancanti e dei residui finanziari non versati e neanche del decreto "Bersani" del 2007. È figlio di tempi lontani e nonno dei nostri.

Due regi decreti del 1924 (n. 969 e n. 749) avevano previsto, per gli istituti tecnici e professionali e per singole scuole e istituti dotati di personalità giuridica, la possibilità per il consiglio di amministrazione di determinare contributi 'speciali' per specifiche esigenze quali assicurazione, spese di laboratorio e acquisto di materiali di consumo. Il d.i. del 28 maggio 1975 includeva ancora tra i mezzi finanziari degli istituti dotati di personalità giuridica "tasse e contributi scolastici" nonché "qualsiasi altra oblazione o provento", sembrando così distinguere tra obbligo e liberalità. Successivamente, il T.U. del 1994 espressamente escludeva solo per la scuola 'elementare' (art. 143) e per la scuola 'media' (art. 176) la possibilità di imporre tasse e richiedere "contributi di qualsiasi genere". Eppure ogni anno con le iscrizioni si ripropone la questione del contributo 'volontario o no'. Nel 2005, è stato l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna (1) a rispondere alle domande dei genitori con un parere articolato e parzialmente ri-

chiamato nel sito del MIUR (2). Ma dubbi e problemi restano.

Il contributo è 'dovuto'?

Per sostenere che il contributo sia 'dovuto' le scuole devono potere 'imporlo'. L'art. 23 della Costituzione stabilisce che "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

I 'tributi', cioè le prestazioni obbligatorie in danaro che noi cittadini siamo chiamati a pagare, comunemente si distinguono in: imposte, tasse, contributi. Sinteticamente l'imposta è dovuta per soddisfare i bisogni della collettività; la tassa in cambio dell'erogazione di un servizio pubblico effettuato su domanda (ad esempio la tassa scolastica); infine il contributo è imposto a carico di determinate persone che si avvantaggiano di servizi pubblici. Oltre che dallo Stato, la possibilità di stabilire e applicare entrate proprie è riconosciuta dall'art. 119 della Costituzione a Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane.

L'art. 21 della l. 59/1997 ha riconosciuto alle istituzioni scolastiche l'autonomia "organizzativa e didattica" che, come si evince anche dall'art. 1 del d.P.R. 275/1999, ha però carattere funzionale rispetto al conseguimento degli "obiettivi del sistema nazionale di istruzione".

Il POF è il documento elaborato e adottato con la partecipazione di tutte le componenti (art. 3, d.P.R. n. 275/1999) con cui la scuola opera le scelte progettuali, coerentemente al programma annuale, per realizzare i suddetti obiet-

*Sulle contribuzioni
dei genitori
si fa spesso
molto 'polverone':
bisognerebbe
intanto
distinguere
tra imposte,
tasse
e contributi
'volontari'*

1) Dal sito dell'USR Emilia-Romagna:
<http://www.istruzioneer.it/>.

2) Dal sito del MIUR: Lo sai che...?:
<http://www.istruzione.it/web/hub/urp/lo-sai-che#fam3>.

tivi. Esso è uno strumento di autoregolamentazione interna, che ovviamente necessita di risorse per la sua realizzazione (3).

Con la personalità giuridica non è stata riconosciuta alle scuole capacità impositiva, né tale facoltà è stata attribuita al consiglio di istituto dal T.U. o dal d.i. 44/2001. Le singole istituzioni scolastiche quindi dettano proprie regole organizzative e di funzionamento, ma non possono imporre *coattivamente* oneri economici alle famiglie.

Le entrate delle scuole autonome

La gratuità è stata collegata all'obbligo formativo già dalla Costituzione (art. 34, comma 2). I principi di gratuità e obbligo sono stati ribaditi dall'art. 1 della l. 9/1999, dal d.m. 323/1999, che ha vietato l'imposizione di "tasse o contributi di qualsiasi genere" per l'iscrizione o la frequenza ancora "fino al primo anno della scuola secondaria superiore", e attraverso altri passaggi normativi, confermati da ultimo con la legge 296/2006 (finanziaria 2007).

La circostanza che il d.P.R. 275/1999 abbia abolito, per la scuola di grado inferiore, i divieti dei citati articoli 143 e 176 del T.U. non legittima certo la possibilità di imporre oneri obbligatori, che è come abbiamo visto esclusa, quanto quella di richiedere 'contributi volontari'.

Infatti l'art. 21 della l. 59/1997 e l'art. 1 del d.i. 44/2001 ci dicono che la dotazione finanziaria riconosciuta alle scuole "è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico" nonché da "risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati" che le istituzioni scolastiche decidono in auto-

nomia come utilizzare. Le 'entrate proprie' provengono appunto da contribuzioni volontarie, nonché da sponsorizzazioni (d.i. 44/2001, art. 41), alienazioni di beni e forniture di servizi prodotti dall'istituzione scolastica (art. 38), contratti di locazione finanziaria (art. 47), donazioni, eredità, legati (art. 55) e così via.

Contributi e tasse scolastiche

Per gli anni successivi all'obbligo invece la questione appare più complessa in virtù dei succitati regi decreti e della richiamata norma del d.i. del 1975, così da fare apparire legittimo il carattere di obbligatorietà del contributo, ragione per cui accade che si giunga a negare l'iscrizione o il rilascio di documenti di valutazione a chi non paga (4). Sicché, a maggior ragione, se davvero alle scuole fosse riconosciuto tale potere impositivo, non avrebbero necessità di ricorrere a tanto per indurre al pagamento.

Per le scuole secondarie di secondo grado è l'art. 200 del T.U. a stabilire quali sono le tasse obbligatorie: iscrizione, frequenza, esame, rilascio diplomi, prevedendo altresì le ipotesi di esonero per limiti di reddito (comunicati annualmente con circolare ministeriale), condizioni familiari, merito e disabilità, anche in applicazione del principio costituzionale (art. 53) della 'progressione' nei tributi. Tale articolo però non dispone più nulla circa i contributi scolastici, mentre il successivo art. 676 riafferma il principio generale della successione delle norme nel tempo, con implicita abrogazione delle norme contrarie o incompatibili.

Quindi si può affermare che attualmente l'art. 200 del d.lgs. 297/1994 disciplina in maniera esaustiva la materia delle tasse scolastiche, determinate dal d.P.C.M. 18 maggio 1990.

4) La pagella diventa a pagamento:

<http://www3.lastampa.it/scuola/>.

Scuola vuol rendere obbligatorio il contributo volontario e minaccia di bocciare mio figlio:

<http://www.ilgazzettino.it>.

3) L'avventura del programma annuale e i 'criteri' del POF di *Genitori in Movimento*. Pof partecipato e territoriale: <http://www.educationduepuntozero.it>.

Nella scuola dell'obbligo dovremmo parlare di contributi 'volontari' (e di altre fonti di entrata), mentre per la scuola superiore sono previste anche tasse 'obbligatorie'



*Esiste un repertorio
normativo
che si è stratificato
nel tempo,
ma che offre
comunque
alcune chiavi
di lettura
coerenti*

Dalle principali norme in materia di contributo volontario

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 23: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 34: La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

Art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 119: I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome; stabiliscono e applicano tributi e entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Regi decreti 1924 (tasse e contributi per gli istituti tecnici e professionali)

R.d. 3 giugno 1924, n. 969: il consiglio di amministrazione degli istituti tecnici e professionali dotati di personalità giuridica, oltre alle ordinarie tasse a carico degli alunni (per ammissione, iscrizione, licenza, diploma), può determinare "contributi speciali... per le assicurazioni degli alunni contro gli infortuni, per rimborso del materiale di consumo nelle esercitazioni pratiche, per gli esercizi di educazione fisica".

R.d.l. 15 maggio 1924, n. 749, art. 53: oltre alle tasse suddette, i consigli di amministrazione dei singoli istituti e scuole possono richiedere speciali contributi per le spese di laboratorio, per le esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiale o per altro titolo. Le deliberazioni relative a tali contributi sono soggette all'approvazione del ministro dell'economia nazionale.

D.i. 28 maggio 1975 (seguito dal D.i. 44/200), art. 18 - Mezzi finanziari dalle tasse e contributi scolastici. D.P.C.M. 18 maggio 1990: Misura delle tasse scolastiche.

D.lgs. 297/1994 (Testo unico delle leggi sull'istruzione)

Art. 143 - Iscrizione alla prima classe: per l'iscrizione alla scuola elementare non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere (abrogato dall'art. 17 d.P.R. 275/1999).

Art. 176 - Iscrizione alla prima classe: Per l'iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere (abrogato dall'art. 17 d.P.R. 275/1999).

Art. 200 - Tasse scolastiche e casi di dispensa (in vigore)

L. 59/1997, art. 21: "La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. (...) Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale. (...)

D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell'autonomia)

Art. 1 - Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche: Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 3 - Piano dell'offerta formativa: Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

Legge n. 9/1999, art. 1 - Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione: A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita.

D.m. n. 323/1999, art. 1 - Adempimento dell'obbligo scolastico: L'istruzione obbligatoria è gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria superiore. Per l'iscrizione e la frequenza a tale anno non si possono imporre tasse o contributi di qualsiasi genere.

D.I. n. 44/2001 (autonomia contabile e amministrativa)

Art. 1 - Finalità e principi: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del d.P.R. n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste e organizzate nel piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonomia allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.

Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), comma 622

L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

D.P.R. 917/1986, art. 13-bis - Detrazioni per oneri

Le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.

Legge n. 40/2007 (Decreto Bersani), art. 13: Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *i-septies*) è aggiunta la seguente: '*i-octies*): le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla l. 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera *o*) è aggiunta la seguente: '*o-bis*): le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla l. 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.



Tra solidarietà e detrazione

È certamente lecita la richiesta 'solidale' di un contributo 'volontario' alle famiglie per l'arricchimento dell'offerta formativa, cioè "oltre i livelli essenziali" garantiti dallo Stato, mentre non dovrebbe essere richiesto, come invece accade, per attività curricolari o per il funzionamento ordinario, compensando così la riduzione dei finanziamenti statali, in contrapposizione alle aumentate esigenze economiche connesse anche all'utilizzo di nuove tecnologie (fotocopie, toner, manutenzione di apparecchiature, rinnovo dei supporti informatici) (5).

Comunque, l'iscrizione, la frequenza o altro non possono essere subordinati al pagamento di contributi. Peraltro, in conformità ai codificati principi di 'giustizia sociale', dovrebbero essere previsti anche per il contributo criteri di proporzionalità e la possibilità di esenzione o riduzione, in particolare per condizioni di disagio o a sostegno della disabilità.

La l. 40/2007 quindi, non ha né introdotto né legittimato il contributo, ma ha semplicemente riconosciuto la detraibilità delle "erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici" purché versate "tramite banca o ufficio postale" o nelle altre modalità indicate, riportando nella causale che esse sono vincolate all'innovazione tecnologica e/o all'edilizia scolastica e/o all'ampliamento dell'offerta formativa. Perciò con il pagamen-

5) La scuola e i soldi 'chiesti' ai genitori:
<http://archivistorico.corriere.it>.

to del contributo volontario, determinato dal consiglio di istituto, il genitore manifesta la volontà di contribuire a migliorare l'offerta della scuola. Tale volontà è libera e la richiesta non può essere formulata in maniera obbligatoria.

Buone e cattive pratiche

Come sappiamo, il programma annuale già prevede uno specifico aggregato (A05) dedicato ai 'contributi di privati'. Tuttavia in mancanza di opportuna trasparenza diventa difficilmente determinabile l'ammontare in entrata e in uscita di suddetto contributo, in quanto la somma stessa appare normalmente forfettaria e non funzionale a specifiche esigenze, laddove nel programma tale importo si trova genericamente e non dettagliatamente diviso in: Famiglie vincolati/non vincolati.

Senza una delibera che stabilisca la finalizzazione e in mancanza di indicazione nella causale di versamento della stessa, così come avviene invece per le somme versate in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione, il contributo volontario può finire indistintamente nel capitolo 'non vincolati'.

Come prevedono le modalità di elaborazione del POF, ai cui obiettivi il programma annuale provvede a destinare le risorse, occorre allora che la determinazione del contributo passi attraverso almeno quattro fasi fondamentali:

- 1) previsione e condivisione su come investire le risorse e conseguente quantificazione;
- 2) delibera del consiglio con vincolo di destinazione;
- 3) informativa alle famiglie in merito al suo utilizzo e alla possibilità di detrazione;
- 4) rendicontazione.

I dati rinvenibili in rete ci mostrano un comportamento delle scuole fortemente diversificato e soprattutto spesso non pienamente ottemperante agli obblighi di trasparenza della l. 241/1990.

Le buone pratiche, pur esistenti, restano isolate e minoritarie. Inoltre le scuole vir-



Rivista
 dell'istruzione
3 - 2011

Osservatorio giuridico

I contributi dovrebbero essere finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa e all'innovazione tecnologica, in tal senso sono fiscalmente detraibili



Osservatorio giuridico

*La scuola
deve affrontare
la questione
dei contributi
con grande
trasparenza,
costruendo
un corretto percorso
di informazione,
partecipazione
e rendicontazione*

tuose trasparenti appartengono prevalentemente al primo grado di istruzione. Vale a dire che anche la trasparenza appare connessa all'obbligo. Mentre nella secondaria di secondo grado, proprio laddove l'ammontare del contributo diventa rilevante, è più facile riscontrare comportamenti ingannevoli: spesso non si specifica la volontarietà del contributo o addirittura lo si definisce 'tassa' per lasciar supporre l'obbligo di pagamento (6).

Anche il contributo assicurativo è spesso presentato come obbligatorio, senza corretto riferimento alla polizza integrativa. In proposito taluni istituti usano dividere gli importi in una 'quota generale' (per le spese del funzionamento amministrativo e didattico, interventi a favore di famiglie in difficoltà) e in una serie di 'quote specifiche' per assicurazione integrativa, assemblee studentesche e altre specifiche attività o progetti. Ciò permette una maggiore certezza nel vincolo e trasparenza nell'utilizzo.

Consigli per un contributo condiviso e trasparente

Se, come anche il 44° rapporto Censis dimostra, la scuola, in particolare la secondaria di secondo grado (si va dal 34,7% di scuole dell'infanzia all'85,6% dei licei), ricorre in maniera sempre più determinante al contributo delle famiglie, è necessario non solo che rispetti gli obblighi di trasparenza e di propor-

zionalità ed equità ma altresì, come prevedono le procedure di elaborazione del POF, condivida le iniziative da finanziare con i genitori, considerando che sempre lo stesso rapporto ci dice che a pagarlo è l'82,7% delle famiglie (7).

L'elaborazione

Nella fase di elaborazione del POF è indispensabile l'ascolto di proposte e pareri da parte dei genitori, previsto dall'art. 3 del d.P.R. 275/1999 per giungere, sulla base di questi e delle pregresse rendicontazioni, a una determinazione condivisa dell'ammontare e delle attività a cui destinare il contributo.

La determinazione con la delibera del consiglio

Il consiglio determina l'entità del contributo commisurandola alle previsioni di spesa, vincolando l'utilizzo di tale importo a precise finalità. Tale vincolo viene rafforzato dalla coerenza tra la specifica finalizzazione e la causale indicata nel contributo. Essa dovrà prevedere anche criteri di proporzionalità al reddito, la possibilità di esenzione o riduzione, per condizioni familiari, merito e disabilità, e dettagliare altresì i contenuti dell'informazione da fornire alle famiglie a garanzia degli obblighi di pubblicità e trasparenza e quale stimolo alla solidarietà.

L'informazione

Una corretta informazione alle famiglie dovrà indicare:

- l'importo totale e/o il suo frazionamento per quote come da causale (assicurazione integrativa, ampliamento dell'offerta, specifiche iniziative, materiali di consumo);
- la volontarietà del contributo;
- le specifiche finalità il cui utilizzo è vincolato;
- i criteri di esenzione, riduzione e/o esonero;

7) Contributo volontario. Un'opportunità per condividere un progetto, di Genitori in Movimento:
<http://www.educationduepuntozero.it>.

6) **Non è obbligatorio il contributo per l'iscrizione. Contributi scolastici: dai 100 ai 300 euro a figlio.** <http://www.adiconsum.it/>.
Contributi alle scuole: volontari e detraibili: <http://www.ilsole24ore.com>.
Contributi volontari: ecco come ti costringono a pagare; contributi scolastici sono obbligatori?: <http://skuola.tiscali.it/>.
Scuola, il contributo volontario non è una tassa: <http://canali.kataweb.it>.
Tasse scolastiche e contributi volontari: <http://www.scuolaoggi.org>.
Esperienze di partecipazione che fanno scuola di Genitori in Movimento: <http://www.educationduepuntozero.it>.



- le modalità di versamento e l'indicazione della causale;
- la possibilità di detrazione (vedi paragrafo su detraibilità).

La rendicontazione

Appaiono positive quelle pratiche che dettagliano con precisione le entrate e le singole uscite. Ciò permette di comprendere con esattezza 'come' vengono utilizzate le risorse nonché di riprogrammare gli importi e gli investimenti per l'anno successivo. Ecco perché di tale rendicontazione dovrà essere fornita informazione all'atto del pagamento in occasione dell'iscrizione.

La detraibilità

Una forma di detraibilità era già consentita dal d.P.R. 917/1986 per "Spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali". La legge n. 40/2007 estende tale possibilità alle erogazioni liberali finalizzate a "l'innovazione tecnologica, l'ampliamento dell'offerta formativa e l'edilizia scolastica", purché il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Quindi non sono detraibili le somme destinate all'assicurazione integrativa e all'acquisto di materiali di consumo. Viene così confermata la necessità di dividere il versamento in quote diverse.

Collegare le 'buone pratiche'

Appare evidente che per superare resistenze e le tristemente note conflittualità occorre adottare un modello unitario coerente con le caratteristiche che abbiamo indicato. Attualmente mancano strumenti e luoghi per condividere buone pratiche. L'autonomia e la prerogativa degli organi collegiali territoriali hanno rafforzato l'isolamento e l'autoreferenzialità, nonostante l'auspicata

creazione di reti che funzionano attualmente in prevalenza quali reti occasionali di mero scopo.

Sicuramente, per superare gli attuali limiti derivanti dalla mancanza di collegamento, un modello positivo è quello costituito dal coordinamento dei presidenti delle scuole della provincia di Genova e del coordinamento provinciale dei presidenti dei consigli d'istituto, di circolo e comitati genitori di Modena e provincia⁽⁸⁾ che, per migliorare il livello di conoscenza dei consiglieri, specie in materia contabile, hanno organizzato indagini e incontri informativi anche sul tema del contributo. La sfida sta ora nell'uniformare anche i comportamenti dei consigli e condividere un comune progetto Genitori a scuola⁽⁹⁾.

Tali esperienze di coordinamento spontaneo rappresentano un'indiscutibile testimonianza della necessità di creare un sistematico collegamento territoriale per favorire lo scambio di conoscenze, informazioni e buone pratiche. Tuttavia, per sortire gli effetti sperati occorre che esse non restino opportunità isolate costruite su semplice base volontaria ma una premessa per la costituzione di organi territoriali istituzionalizzati, come le consulte provinciali⁽¹⁰⁾, quale nuova forma di partecipazione.

- 8) **Coordinamento dei presidenti delle scuole della provincia di Genova:** <http://coordinamentopresidentiscuoleprovge.blogspot.com>. **Coordinamento dei presidenti dei consigli d'istituto e dei comitati genitori delle scuole di Modena e provincia** <http://www.scuolemodena.it/>.
- 9) **Genitori a scuola: investire in formazione e informazione**, in "Rivista dell'istruzione" n. 6, 2010, Maggioli: <http://www.edscuola.it>.
- 10) **CINZIA OLIVIERI, La consulta provinciale dei genitori**, in "Rivista dell'istruzione", n. 6, 2010, Maggioli, <http://www.edscuola.it>.

Cinzia Olivieri

Cura lo Sportello Genitori, Studenti e Scuola di Educazione&Scuola
<http://www.apritiscuola.it/consultadeigenitori/>

*Al di là
degli aspetti tecnici
e contabili
occorre rilanciare
e rafforzare
la capacità
dei genitori
(a partire
da quelli eletti)
di formarsi
e coordinarsi in rete*